

**Sentenza:** 18 dicembre 2009, n. 334

**Materia:** Bilancio e contabilità pubblica

**Limiti violati:** Art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana; art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria).

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrenti:** Provincia autonoma di Trento; Regione Siciliana.

**Oggetto:** Artt. 77 quater, comma 7 e 83, commi 21 e 22 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

**Esito:** Illegittimità costituzionale dell'art. 77 quater, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 77 quater, comma 7, e dell'art. 83, commi 21 e 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 dello Statuto della Regione Siciliana e dell'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria).

Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce.

**Estensore nota:** Paola Garro

La Provincia autonoma di Trento e la Regione Siciliana hanno censurato numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. La Consulta ha inteso separare dalle altre questioni la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 77 quater, comma 7, e all'articolo 83, commi 21 e 22, del d.l. 112/2008, che sono state riunite per essere congiuntamente esaminate in considerazione della parziale identità delle norme censurate e decise con la sentenza in esame. La decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ricorrenti è stata riservata a separate pronunce.

La Provincia autonoma di Trento censura l'art. 77 quater, comma 7, del d.l. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, il quale prevede che «Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro

proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano». Secondo la ricorrente, tale disposizione è in contrasto con l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), il quale, in attuazione del Titolo VI dello statuto speciale, stabilisce che «il versamento alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 è disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accredito ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti». Per la Provincia autonoma, la disposizione censurata si pone in contrasto con tale parametro perché stabilisce che i versamenti a favore delle province autonome - comprensivi di quelli a titolo di devoluzione del gettito di tributi erariali - debbono avvenire nelle contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anziché con accredito presso la Tesoreria centrale dello Stato, come invece dispone la norma di attuazione statutaria. La Corte accoglie la tesi della ricorrente sostenendo che le contabilità speciali infruttifere intestate alle Province autonome presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, di cui alla norma censurata, sono diverse da quelle relative ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale, di cui all'evocato parametro; tuttavia, la riorganizzazione della tesoreria unica statale determina pur sempre un diverso assetto normativo e, pertanto, avrebbe potuto essere legittimamente realizzata, quanto al Trentino-Alto Adige, solo previa modifica della citata disposizione di attuazione statutaria. Dal momento che la dichiarazione di illegittimità costituzionale è basata sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano.

La medesima disposizione è stata oggetto di impugnativa anche da parte della Regione Siciliana che ne ha denunciato il contrasto con il combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale e dell'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) che disciplinano il sistema tributario siciliano. Secondo la Regione ricorrente, la norma censurata, attraendo nel sistema di tesoreria statale anche le entrate connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale, sottrae liquidità al sistema regionale. La Corte respinge la censura sollevata ricordando che, come già enunciato in sentenze precedenti, le norme che fissano mere modalità tecnico-contabili per il versamento di somme dovute dallo Stato alla Regione non contrastano con l'art. 36 dello statuto siciliano né con l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto non incidono in alcun modo sull'ammontare delle somme stesse. Allo stesso modo la disposizione censurata si limita a prevedere, nell'ambito della riorganizzazione del sistema di tesoreria dello Stato, una nuova modalità di accredito di somme spettanti alla

Regione, senza recare alcun pregiudizio alla finanza regionale. Con la conseguenza che tale disposizione non si pone in contrasto con il sistema statutario siciliano, il quale, a differenza di quello del Trentino-Alto Adige, non contiene previsioni specifiche relative alle modalità di accreditamento delle somme dovute alla Regione.

La Regione Siciliana ha impugnato anche i commi 21 e 22 dell'articolo 83 del d.l. 112/2008 con riferimento ai medesimi parametri evocati in precedenza. Tali commi prevedono l'obbligo per gli agenti della riscossione di riversare somme eccedenti quelle complessivamente richieste all'entrata del bilancio dello Stato, con previsione di riassegnazione delle eccedenze ad apposito Fondo speciale. Secondo la ricorrente si determinerebbe una sottrazione di entrate che erano di pertinenza regionale, con conseguente lesione della propria autonomia finanziaria. Per la Corte la questione è infondata dal momento che i parametri invocati non riconoscono alla Regione Siciliana alcun diritto sulle somme riscosse in eccedenza rispetto ai tributi erariali ma si limitano ad attribuirle le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dovendosi intendere per tali entrate solo i tributi erariali effettivamente dovuti, e non anche le somme eccedenti tali tributi, indebitamente corrisposte dai contribuenti.